



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Antonietta Ricci Presidente

dott. Benedetta Vitolo Relatore

dott. Dario Bernardi Giudice

A scioglimento della riserva, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l'opposizione ex art. 98 L.F. come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169 proposta da:

~~NETUNO CASSONE CREDITO~~ SPA (C.F. ~~02542991209~~) con il patrocinio dell'avv. COSTANZI ALBERTO e dell'avv. BONTEMPI PAOLO (BNTPLA63C31D458E); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. COSTANZI ALBERTO

contro

OPPONENTE

~~MODENPLAST BELLARIA~~ SRL (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ~~PAPPI ROBERTO~~ e dell'avv. elettivamente domiciliato in ~~Piazza Ferrarino 47932 Rimini~~ presso il difensore avv. ~~PAPPI ROBERTO~~.

RESISTENTE

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 22.11.2013, ~~Modenplast Bellaria~~ S.p.A. , premetteva : che, con atto stipulato il 13.11.2012, registrato il 23.11.2012, Banca ~~Popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa~~ cedeva i crediti in sofferenza, individuabili in blocco a norma della Legge 30.4.1999 n. 130, alla Società ~~Modenplast~~ s.r.l., quale società veicolo ai fini della cartolarizzazione degli stessi; che della predetta cessione veniva data notizia mediante pubblicazione – ai sensi dell'art. 4 della L. n. 130/99 e dell'art. 58 del D. lgs. n. 385/1993 sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 136 del 20.11.2012 e mediante iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso in data 16.11.2012; che tra i crediti ceduti era compreso il credito vantato dalla Banca ~~Popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa~~ nei confronti della società ~~Modenplast Bellaria~~ s.r.l. in liquidazione ed oggi fallita, in forza di mutuo fondiario; che la società veicolo ~~Modenplast~~ s.r.l. conferiva a ~~Modenplast~~

~~Credito~~ S.p.A. procura affinché quest'ultima provvedesse, tra l'altro, alla gestione, amministrazione e recupero dei crediti in nome e per conto di ~~Modoplast Bologna~~ s.r.l.

Tutto ciò premesso, la ricorrente esponeva d'aver fatto domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della società ~~Modoplast Bologna~~ s.r.l., nei seguenti termini:

- in via privilegiata ipotecaria per l'importo di € 1.999.007,06, oltre a interessi così come previsti dagli artt. 54 l. fall. e 2855 c.c., sempre nel rispetto della legge 108/96;

e presentava opposizione allo stato passivo del fallimento, approvato all'udienza del 18 ottobre 2014, nel corso della quale il Giudice Delegato aveva escluso il credito predetto, in quanto il credito ceduto da ~~Modoplast Bologna~~ ad ~~Modoplast Bologna~~ s.r.l. il 13.11.2012, con atto registrato a Bologna il 23.11.2012 risultava non trascritto nella posizione dell'Agenzia delle Entrate di Rimini – Ufficio del Territorio.

Il Fallimento ~~Modoplast Bologna~~ s.r.l., in persona del Curatore Fallimentare Rag. ~~Francesco Soldati~~, si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10.03.2014 eccependo: l'indeterminatezza e conseguente inefficacia dell'avviso pubblicato da ~~Modoplast Bologna~~ che non consentirebbe né al debitore, né ai terzi, di individuare se il credito oggetto di causa rientri tra quello oggetto di cessione; in ogni caso, l'inopponibilità al fallimento della cessione, in quanto successiva alla dichiarazione di fallimento; la mancata prova dell'inserimento di ~~Modoplast Bologna~~ e di ~~Modoplast Bologna~~ S.p.A. tra le società di cui all'art. 106 T.U.B.; infine contestava anche il quantum, non avendo ~~Modoplast Bologna~~ prodotto conteggi che permettessero di verificare la correttezza del residuo debito di ~~Modoplast Bologna~~.

Va premesso che il 2° e il 4° comma dell'art. 58 T.U.B. introducono una disciplina di semplificazione ed agevolazione delle forme di pubblicità dell'atto di cessione in blocco, e dei relativi effetti in punto di opponibilità ai terzi della vicenda traslativa.

In tal senso è il cessionario a dovere dare "notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", salvo necessaria osservanza anche delle forme integrative di pubblicità eventualmente stabilite dalla Banca d'Italia.

L'interrogativo di fondo attiene al carattere sintetico o analitico della richiesta iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione.

Al riguardo un'equilibrata soluzione – fra istanze di semplificazione, da un lato, nel senso della sinteticità, e dall'altro esigenze di adeguata informazione in favore degli interessi coinvolti – è offerta dalle Istruzioni di vigilanza ( cfr. Comunicazione della Banca d'Italia del 16.07.2001), allorché dispongono che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ( dunque, a seguito dell'integrazione ex D. lgs. n. 37 del 2004, anche l'iscrizione nel Registro delle imprese) debba limitarsi "a indicare gli elementi distintivi che consentano l'individuazione del complesso dei

AN

*rapporti giuridici da trasferire*", quindi l'indice di aggregazione in blocco di volta in volta rilevante a seconda della fattispecie in gioco, la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità ( luoghi, orari, etc. ) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione.

In effetti non si può immaginare che l'operazione possa ricevere un *rating* accettabile là dove riguardi una pluralità di crediti assai diversi tra loro ( in termini di natura, scadenza, origine, etc.).

Sembra dunque che il riferimento ad una pluralità di crediti da cartolarizzare, individuabili "in blocco", sia da intendere nel senso che il blocco degli stessi sia composto da entità suscettibili di essere omogenee, ossia aggregate e considerate unitariamente.

Ebbene, nel caso di specie nell'avviso di cessione di crediti *pro soluto* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 20.11.2012 ( doc. n. 3 ricorrente) a parere del Collegio sono presenti sufficienti elementi distintivi che consentono di individuare il complesso dei rapporti ceduti.

Infatti l'avviso indica la data della cessione ( 13.11.2012) e indica, inoltre, dei criteri di selezione oggettivi ovvero:

- a) *"crediti vantati verso debitori classificati dalla Banca Cedente a sofferenza alla data del 30 giugno 2012, la cui esposizione nei confronti della Banca cedente ( aggiornata al 31 ottobre successivo) presenti un importo nominale pari o superiore ad Euro 600.000"*;
- b) *"crediti che non siano già stati oggetto di precedenti operazioni di cartolarizzazione"*.

Non solo: l'avviso informa anche che *"i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso l'ufficio legale contenzioso della Banca Cedente nelle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario"*.

Infine la società ricorrente ha prodotto con il ricorso introduttivo ( doc. n. 10) la dichiarazione della Banca Popolare Hell'Emilia Romagna del 8.11.2013 la quale comprova che il credito vantato <sup>verso</sup> da ~~Montepast Bellaria~~ Montepast Bellaria s.r.l., all'atto della cessione, fosse classificato a sofferenza.

A parere del Collegio appare raggiunto quell'equilibrio tra semplificazione dell'operazione e diritto di informazione dei soggetti coinvolti e, pertanto, l'avviso della cessione deve considerarsi valido ed efficace.

Quanto alla pretesa inopponibilità della cessione, ritiene il Collegio che, in linea generale, una volta appurata l'anteriorità del credito oggetto di cessione, questa possa intervenire anche in corso di procedura.

Né è necessario che prima della dichiarazione di fallimento la cessione di credito sia stata notificata al debitore ceduto, o sia stata dal medesimo accettata, perché l'art. 45 l.f così come l'art. 2914, comma 1, n. 2, c.c., sono diretti a stabilire l'opponibilità delle cessioni di credito al fallimento del cedente, mentre nel caso di specie è intervenuto il fallimento del debitore ceduto.

FAV

Questi, se il debito esiste, il debitore comunque deve pagare un creditore, per cui il suo interesse è soltanto appurare se sia intervenuta una valida cessione del credito in modo che sappia a chi deve affettivamente pagare e pagare bene. A questo fine può essere utile la notifica della cessione, anche se successiva alla dichiarazione di fallimento, o l'accettazione o altra prova, ad esempio una richiesta al cedente il quale conferma l'avvenuta cessione.

Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte, la quale ha condivisibilmente affermato che *"nel caso di cessione di un credito la possibilità di partecipare al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto e non dalla anteriorità della cessione; il credito verso il fallito può, infatti, essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento ( come espressamente previsto dagli artt. 56, secondo comma, e 127, ultimo comma, l. fall. che prendono in considerazione le cessioni successive al fallimento, presupponendone l'efficacia e limitandone gli effetti rispettivamente ai fini della compensazione e del diritto di voto nel concordato fallimentare" ( Cass. Sez. 1, sentenza n. 10454 del 14.05.2014).*

Non pare di ostacolo a siffatta conclusione il disposto dell'art. 45 l. fall; osserva sul punto il Supremo Collegio: *"l'art. 2704 c.c. può venire in rilievo, ai sensi dell'art. 45 l. fall. , soltanto in caso di fallimento del cedente e non certamente nel caso, come quello in esame, di fallimento del debitore ceduto. In siffatta ipotesi si deve soltanto distinguere se il credito ceduto è stato o meno già ammesso al passivo fallimentare. In caso affermativo il cessionario dovrà seguire la procedura prevista dall'art. 115 l. fall., nel testo successivo alle modifiche dettate dai decreti legislativi nn. 5/2006 e 169/2007, ritenuta applicabile anche ai fallimenti regolati dalla disciplina previgente ( Cass. 15 luglio 2011, n. 15660). Nel caso, invece, in cui il credito ceduto non sia stato ancora ammesso al passivo il cessionario dovrà dare prova del credito ed anche della sua anteriorità al fallimento, ove venga in discussione la sua opponibilità ( Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213) e dovrà dare prova della cessione che sarà opponibile al fallimento anche nel caso in cui sia ad esso successiva, mentre l'anteriorità o meno della cessione, con l'esigenza della data certa, verrà in rilievo soltanto ai fini previsti dai citati artt. 56 e 127 l.fall.)"* ( Cass. Sez. 1, sentenza n. 10454 del 14.05.2014).

Non può, quindi, ritenersi inopponibile al Fallimento la cessione del credito per cui è causa in quanto il credito è sorto in data anteriore e inoltre non vi è alcuna lesione, né attuale né potenziale, degli interessi della massa dei creditori, essendosi verificata una semplice sostituzione di un creditore privilegiato che vanta ragioni di credito, garantite da ipoteca, sorte prima della dichiarazione di fallimento.

Irrilevante è poi che non risulti provato che ~~Asin~~ s.r.l. sia soggetto iscritto all'elenco generale ( oggi albo) di cui all'art. 106 T.U.B., in quanto la legge n. 130/99, all'art. 3, prevede che

cessionaria di crediti in blocco possa essere una cosiddetta società per la cartolarizzazione, la quale non deve affatto essere iscritta nell'albo di cui all'art. 106 T.U. bancario, come precisato dall'art. 9, comma 3, del D. lgs. 141/2010, il quale ha modificato l'art. 3, comma 3, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, facendo venire meno tale obbligo di iscrizione ed i conseguenti obblighi informativi e segnaletici; ~~Mediobanca~~ è comunque iscritta al n. 35046.2 nell'elenco delle società veicolo previsto da Banca d'Italia col provvedimento del 29 aprile 2011 ( doc. n. 8 ricorrente).

Irrilevante, inoltre, che ~~Mediobanca~~ ~~Mediobanca~~ S.p.A. sia iscritta nell'elenco generale ( oggi albo) di cui all'art. 106 T.U. bancario, in quanto essa non è la società cessionaria, ma solo quella che si occupa del servizio di *servicing*.

Infine, la contestazione circa l'ammontare del credito è stata operata in via del tutto generica e deve, pertanto, considerarsi *tamquam non esset*.

In definitiva la presente opposizione deve essere accolta e il credito vantato da ~~Mediobanca~~ s.r.l. deve essere ammesso al passivo del Fallimento in via privilegiata ipotecaria.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico del Fallimento.

#### P.Q.M.

visto l'art. 99 del R.D. n. 267/1942;

il Tribunale di Rimini in accoglimento dell'opposizione, ammette al passivo la somma di € 1.999.007,06 in via privilegiata ipotecaria, come richiesto, oltre interessi così come previsti dagli artt. 54 l. fall. e 2855 c.c., sempre nel rispetto della L. 108/96;


ordina la modifica in tal senso lo stato passivo in oggetto;

condanna il Fallimento di ~~Mediobanca~~ ~~Mediobanca~~ s.r.l. in persona del Curatore, Rag. ~~Francesco~~ ~~Soliani~~ a rifondere ad ~~Mediobanca~~ ~~Mediobanca~~ S.p.A. le spese di lite, che liquida in € 12.000, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5 giugno 2014.

L'Estensore

Benedetta Viofo



Il Presidente  
Maria Antonietta Ricci

